



News per i Clienti dello studio

Ai gentili clienti
Loro sedi

Tassa annuale sulle imbarcazioni: alla cassa entro il prossimo 01.06.2015

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, **entro il prossimo 01 giugno 2015** (poiché il 31 maggio 2015 cade di domenica), coloro che alla data del 1 maggio 2015 risultano proprietari di imbarcazioni (purché non al primo anno di immatricolazione) **sono tenuti al versamento**, a norma dell'art. 16 co. 2 del DL 201/2011, **della tassa annuale sulle unità da diporto**. La tassa annuale è stabilita nella **misura fissa annuale** di: *i)* **870 euro** per le unità con scafo di lunghezza **da 14,01 a 17 metri**; *ii)* **1.300 euro** per le unità con scafo di lunghezza **da 17,01 a 20 metri**; *iii)* **4.400 euro** per le unità con scafo di lunghezza **da 20,01 a 24 metri**; *iv)* **7.800 euro** per le unità con scafo di lunghezza **da 24,01 a 34 metri**; *v)* **12.500 euro** per le unità con scafo di lunghezza **da 34,01 a 44 metri**; *vi)* **16.000 euro** per le unità con scafo di lunghezza **da 44,01 a 54 metri**; *vii)* **21.500 euro** per le unità con scafo di lunghezza **da 54,01 a 64 metri**; *viii)* **25.000 euro** per le unità con scafo di lunghezza **superiore a 64 metri**. Per espressa previsione normativa, **la tassa in argomento è ridotta in misura proporzionale in relazione alla anzianità dell'imbarcazione e in alcune particolari fattispecie** (ben individuate dal legislatore) **la stessa non risulta dovuta**: l'imposta non deve essere versata, ad esempio, **con riferimento alle unità che costituiscono beni strumentali di aziende di locazione e noleggio**, ovvero che sono utilizzate per lo **svolgimento delle attività commerciali** espressamente indicate all'art. 2 del D.Lgs. n. 171 del 2005. Si rammenta, infine, che, per l'omesso, il ritardato o il parziale versamento della tassa, **è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa tributaria dal 200 al 300% dell'importo non versato**.

Premessa

Il **contribuente proprietario di navi da diporto**, ovvero di **imbarcazioni da diporto**, è **soggetto**, a norma dell'art. 16 co. 2 del DL 201/2011, **al pagamento di una tassa annuale:**

→ **che varia a seconda della lunghezza dell'imbarcazione;**

→ **il cui versamento deve effettuarsi entro il 31 maggio di ciascun anno ed è riferito al periodo 1 maggio – 30 aprile dell'anno successivo.**

OSSERVA

Pertanto, il **soggetto che alla data del 1 maggio 2015 risulta proprietario** o titolare di un altro diritto reale sull'imbarcazione, ovvero **detentore della stessa in virtù di un contratto di locazione** (anche finanziaria) **di durata superiore all'anno, deve effettuare** entro il prossimo 1 giugno 2015 (poiché il 31 cade di domenica) **il versamento della tassa in argomento** (per il periodo 1 maggio 2015 – 30 aprile 2016).

Soggetti tenuti al pagamento della tassa annuale sulle imbarcazioni

La tassa in esame trova applicazione per le imbarcazioni possedute o detenute da soggetti residenti nel territorio dello stato a prescindere del Paese di immatricolazione dell'imbarcazione. Ciò sta a significare che **un soggetto persona fisica proprietario o detentore di un'imbarcazione ormeggiata in un altro stato** (ovvero che non staziona in acque italiane) è **tenuto**, comunque, **al pagamento dell'imposta in commento.**

Tabella di sintesi: soggetti tenuti al pagamento della tassa

I proprietari

Gli usufruttuari

Gli acquirenti con patto di riservato dominio

Gli utilizzatori a titolo di locazione anche finanziaria, per la durata della stessa, **residenti nel territorio dello Stato**

Le **stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti**, che posseggano, o ai quali sia attribuibile il possesso di unità da diporto

OSSERVA

Nel caso in cui **più soggetti siano proprietari o detentori dell'imbarcazione**, questi sono tenuti in solido al versamento dell'imposta: sicché in caso di inadempimento in tutto o in parte dell'obbligazione tributaria, **l'Erario potrebbe richiedere ad uno solo il pagamento del tributo, salvo il diritto di quest'ultimo di rivalersi nei confronti del co -proprietario inadempiente** (C.M. n. 16/E del 30 maggio 2012).

Sono tenuti al pagamento della **tassa in commento anche:**

- **i soggetti che utilizzano l'imbarcazione sulla base di un contratto di locazione o di locazione finanziaria**, anche se di breve durata.
- **il noleggiatore**, ovvero colui che prende a noleggio l'imbarcazione (C.M. n.16/E del 25 maggio 2012).

La tassa non si applica, invece, **ai soggetti** (persone fisiche) **non residenti e non aventi stabili organizzazioni in Italia** che posseggano unità da diporto (sempre che il loro possesso non sia attribuibile a soggetti residenti in Italia) e ciò **anche nel caso in cui l'imbarcazione risultasse immatricolata nei registri Italiani**.

Imbarcazioni soggette alla tassa annuale sulle imbarcazioni

Sono soggette al tributo in parola tutte le unità da diporto di lunghezza superiore a 14 metri. A tale fine, **si intende come unità da diporto** (art. 3 lettera a), del D.Lgs 18 luglio 2005 n. 171 Codice della nautica da diporto) **ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto**.

Definizioni estrapolate dall'art. 3 del Codice della nautica da diporto

Unità da diporto	Si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto ;
Nave da diporto	Si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri , misurata secondo le norme armonizzate en/iso/dis 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto.
Imbarcazione da diporto	Si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri , misurata secondo le norme armonizzate en/iso/dis 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto.
Natante da diporto	Si intende ogni unità da diporto a remi, o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri , misurata secondo le norme armonizzate en/iso/dis 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto.

Misura della tassa annuale sulle imbarcazioni

Il DL 21 giugno 2013 n. 69 (DL Fare) è intervenuto significativamente **sull'entità della tassa annuale dovuta dal possessore delle suddette imbarcazioni o unità da diporto**.

OSSERVA

Più precisamente, con il decreto legge in argomento, è stata **eliminata l'imposta sul possesso delle imbarcazioni fino a 14 metri e sono stati ridotti gli importi della tassa per le imbarcazioni da 14,01 a 20 metri.**

A seguito delle modifiche intervenute, **la tassa è dovuta nei seguenti importi.**

MISURA DELLA TASSA ANNUALE SULLE IMBARCAZIONI	
LUNGHEZZA DELLO SCAFO	IMPORTO
Fino a 14 metri	Euro 0
Da 14,01 a 17 metri	Euro 870
Da 17,01 a 20 metri	Euro 1.300
Da 20,01 a 24 metri	Euro 4.400
Da 24,01 a 34 metri	Euro 7.800
Da 34,01 a 44 metri	Euro 12.500
Da 44,01 a 54 metri	Euro 16.000
Da 54,01 a 64 metri	Euro 21.500
Superiore a 64 metri	Euro 25.000

Ipotesi di riduzione della tassa annuale sulle imbarcazioni

Per espressa previsione normativa, **la tassa in argomento è ridotta in misura proporzionale in relazione alla anzianità dell'imbarcazione.**

OSSERVA

Nello specifico, la tassa in parola è **ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione dell'unità da diporto, rispettivamente, del 15, del 30 e del 45 per cento.** I predetti periodi decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione.

Esempio

Si supponga il caso di una imbarcazione da diporto di proprietà di un privato, costruita nel 2001 e di lunghezza pari a 18 metri. In tal caso, la tassa annuale dovuta – da versarsi entro il prossimo 01.06.2015 (poiché il 31.05 cade di domenica) - sarà così calcolata:

- Età del veicolo: $2015 - 2001 = 14$ anni;
- Riduzione spettante in base all'età del veicolo (14 anni) = 30%;

→ Tassa di annuale dovuta: $(1.300 - 30\%) = \text{Euro } 910$

Anzianità dell'unità di diporto	Percentuale di sconto
5	15%
10	30%
15	45%

OSSERVA

Il legislatore ha previsto, altresì, che la tassa sia **ridotta alla metà per le unità a vela con motore ausiliario il cui rapporto fra superficie velica e potenza del motore espresso in Kw non sia inferiore a 0.5**

Ipotesi di esclusione dal pagamento della tassa annuale sulle imbarcazioni

Il legislatore ha previsto, altresì, alcuni **casi di esclusione dal pagamento della tassa in commento**.

Imbarcazioni escluse dalla tassa in commento

Le **unità di proprietà o in uso allo Stato** e ad altri enti pubblici.

Imbarcazioni **obbligatorie di salvataggio**.

I **battelli di servizio** (compresi i tender), purché rechina l'indicazione delle unità da diporto al cui servizio sono posti.

Unità in uso a persone con handicap ovvero, affette da patologie che richiedano l'utilizzo permanente delle medesime.

Le **unità possedute ed utilizzate da enti ed associazioni di volontariato** esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso.

Le **unità nuove con targa di prova**, nella disponibilità a qualsiasi titolo del cantiere costruttore, manutentore o del distributore.

Le **unità usate ritirate dai medesimi cantieri** o distributori con mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell'atto, ivi comprese **le unità da diporto provenienti da permutate con unità nuove (C.M. 16/E del 30 maggio 2012)**.

Per le **unità che siano rinvenienti da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza** dell'utilizzatore.

La tassa non è, inoltre, dovuta con riferimento alle unità da diporto:

→ **che costituiscono beni strumentali di aziende di locazione e noleggio;**

→ **utilizzate per lo svolgimento delle attività commerciali** espressamente indicate all'art. 2 del D.Lgs. n. 171 del 2005.

Tabella di sintesi: Imbarcazioni utilizzate ai fini commerciali ed in quanto tali escluse dalla tassa

Unità da diporto **oggetto di contratti di locazione e noleggio** (in tal caso l'imposta è pagata dall'utilizzatore della stessa).

Unità da diporto utilizzata per **l'insegnamento professionale della navigazione da diporto**.

Unità da diporto utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo.

OSSERVA

Infine, per favorire lo sviluppo della nautica da diporto, il legislatore ha previsto che **la tassa non si applichi alle unità da diporto per il primo anno dalla prima immatricolazione**.

Termini di versamento della tassa annuale sulle imbarcazioni

Quanto ai **termini di versamento**, essendo la tassa sulle unità da diporto annuale, occorre fare una distinzione tra:

- le **imbarcazioni possedute alla data del 01.05.2015**, per le quali il versamento della tassa in parola deve essere effettuato **entro il 31 maggio di ciascun anno ed è riferito al periodo 1 maggio – 30 aprile dell'anno successivo**;
- le **imbarcazioni possedute successivamente alla data del 01.05.2015**, per le quali il versamento della tassa in parola **deve essere effettuato entro la fine del mese successivo al verificarsi del presupposto**, rapportando l'importo annuo al periodo che decorre dal momento in cui si verifica il presupposto impositivo (data di acquisto dell'unità da diporto o di stipula di un contratto di locazione di durata superiore all'anno) **fino al 30 aprile dell'anno successivo**.

I suddetti termini di versamento trovano applicazione soltanto nel caso di acquisto di un'unità da diporto usate, per le quali, però, non sia stata corrisposta dal precedente proprietario la tassa, perché in regime di esenzione. Diversamente, invece, per le **unità da diporto usate** (non in regime di esenzione) **e per le quali i precedenti proprietari hanno provveduto al pagamento dell'imposta**:

- il **vecchio proprietario non potrà richiedere la restituzione della quota parte di tassa pagata** per la frazione d'anno per il quale non risulta più essere proprietario;

→ **il nuovo proprietario non è tenuto a corrispondere nuovamente la tassa** per il medesimo periodo.

OSSERVA

Si ribadisce che, **in caso di acquisto di imbarcazioni nuove, l'acquirente non dovrà corrispondere, per il primo anno, alcun tributo.**

Con riferimento ai **contratti di locazione** (compresi quelli di locazione finanziaria e noleggio), la **tassa:**

→ **è dovuta dall'utilizzatore sul periodo di durata del contratto;**

→ **va calcolata rapportando la misura ai giorni effettivi.**

OSSERVA

Il versamento, in questo caso, **deve avvenire entro il giorno precedente la data di inizio del periodo di durata del contratto ove questo sia inferiore al periodo 1 maggio - 30 aprile dell'anno successivo.** Ne consegue che, per tali contratti, non trova applicazione il termine ordinario del 31 maggio di ciascun anno, previsto per il pagamento.

Modalità di versamento della tassa annuale sulle imbarcazioni

La tassa annuale sulle unità da diporto deve essere versata mediante il **modello di pagamento "F24 Versamenti con elementi identificativi"** utilizzando gli appositi codici tributo definiti con la R.M. n. 39 del 24 aprile 2012.

Codice tributo	Denominazione
"3370	Tassa sulle unità da diporto - art. 16, comma 2, D.l. 201/2011"
"8936"	Tassa sulle unità da diporto - art. 16, comma 2, D.l. 201/2011 - Sanzione"
"1931"	Tassa sulle unità da diporto - art. 16, comma 2, D.l. 201/2011 - Interessi"

OSSERVA

I **soggetti** tenuti al versamento dell'imposta che sono **impossibilitati ad eseguire il pagamento con F24** possono procedere al **pagamento mediante bonifico** in euro a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 – Capitolo 1222, indicando:

→ **codice BIC:** BITAITRRENT;

→ **causale del bonifico:** generalità del soggetto tenuto al versamento della tassa annuale, identificativo (sigla di iscrizione) dell'unità da diporto, codice tributo e periodo di riferimento;

→ **IBAN - IT15Y0100003245348008122200**, pubblicato sul sito internet della Ragioneria

Si rammenta, infine, che, per l'omesso, il ritardato o il parziale versamento della tassa, **è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa tributaria dal 200 al 300% dell'importo non versato.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti